

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA- NAPOLI

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

In ordine al ricorso avente n. 4257/20 RG

Per: L'Azienda Agricola Limone Francesco, con sede in Monteforte Irpino (AV) alla via Vallipisce n.34, (P.IVA 02929450647) in persona del titolare Limone Francesco nato a Solofra (AV) il 24.08.1995 (C.F. LMNFNC95M24I805C), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Costanza (C.F.: CST FNC 85R 04A 509J) e Adriano Garofalo (C.F.: GRF DRN 76S 04A 509R) del foro di Avellino, i quali indicano la casella di posta elettronica certificata francesco.costanza@pec.it ed il numero di fax 0827/601293 presso i quali eseguire le comunicazioni e notifiche di legge.

Contro

- **Regione Campania** (Codice Fiscale 80011990639), in persona del presidente p.t., domiciliato per la carica in via S. Lucia n.81 - 80132 Napoli, rappresentata e difesa nell'ambito del giudizio avente RG 4257/20 dall'avvocato Fabrizio Niceforo pec: fabrizio.niceforo@pec.regione.campania.it;

E nei confronti di

- **Cis Alentum s.r.l. Società Agricola**, (C.F. 05681500657), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in via Aldo Moro n.1- 84060- Prignano Cilento (SA), in qualità di controinteressato, (ultima azienda avente punteggio pari a 71 e posizione n.256 in graduatoria C), Pec: cisalentum@pec.it.

avverso e per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari, nell'ambito del ricorso principale proposto sempre avverso i medesimi soggetti e portante il numero di R.G. 4257/20 pendente innanzi a questo Ecc.mo TAR

- del Verbale della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, Servizio territoriale provinciale di Avellino, prot. 2021.0166936 del 26/03/2021 avente ad oggetto "Comunicazione esito riesame ai sensi del DRD n. 262 del 18.11.2020", notificato alla ricorrente il 26.03.2021 a mezzo PEC (**all.1**), con il quale la Commissione riferisce quanto segue: " *Pertanto, per la domanda barcode n.84250153032, per le motivazioni espresse nel presente verbale e per l'effetto, questa Commissione conferma il punteggio, determinato in sede di istruttoria, in complessivi 62 punti di cui 29 per il punteggio progetto*". Nonché, per quanto necessario, di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, consequenziali o connessi, a quello menzionato in epigrafe.

E PER IL RICONOSCIMENTO

di una migliore collocazione in graduatoria, in ragione del possibile scorrimento della stessa, ovvero dell'aumento da parte della Regione della dotazione finanziaria del bando.

FATTO

- Con atto notificato in data 28.10.20 l'azienda agricola Limone Francesco ricorreva a codesto Ecc.mo TAR avverso e per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari, del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giunta Regionale della Campania -pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 161 del 10 agosto 2020- recante approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa al PSR CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui colloca la domanda di sostegno dell'azienda ricorrente alla **posizione n. 881**, con l'attribuzione di un punteggio totale finale pari a **62/100** e spesa ammessa pari ad euro **380.136,98**, dell'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando. (allegato C).

La ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:

I-Violazione falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'integrale accoglimento della domanda.

II- Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione del principio di affidamento anche in riferimento al mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

III-Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 e Decreto Dirigenziale n. 189 del 7.11.2019 –Difetto di motivazione- Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Il tutto in relazione al criterio di selezione n. 5 del Bando di attuazione PSR Campania 2014/2020, Progetto integrato giovani tipologia di intervento 4.1.2 (“Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta”).

IV- Eccesso di potere- difetto assoluto di motivazione- motivazione apparente.

V) Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 12 L. 241-1990- Eccesso di potere

- Con ordinanza del 04.12.20, in accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente, codesto TAR ha ordinato alla Regione Campania “*di procedere alla valutazione della domanda del ricorrente nei sensi di cui in motivazione*”.

- Con nota prot. 2021.0166936 del 26/03/2021 avente ad oggetto “*Comunicazione esito riesame ai sensi del DRD n. 262 del 18.11.2020*”, notificato alla ricorrente il 26.03.2021 a mezzo PEC, la Commissione ha comunicato all'azienda il non accoglimento delle controdeduzioni e confermato il punteggio di cui alla precedente valutazione per complessivi 62 punti.

Ciò posto brevemente in fatto, l'impugnato verbale deve considerarsi illegittimo per i seguenti motivi.

DIRITTO

-Violazione e falsa applicazione del Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 - Violazione del criterio di selezione n.5.3) del paragrafo 11 del bando, c.d. “filiera corta”- Eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria – ingiustizia manifesta.

Giova in via preliminare precisare che l'azienda ricorrente reclama l'attribuzione del punteggio per il criterio di selezione 5.3 (investimenti tesi a favorire strategia di filiera corta) del paragrafo 11) del bando, il quale è da considerarsi del tutto distinto ed autonomo rispetto al requisito 5.4 (investimenti materiali e immateriali). Come vedremo innanzi, la Commissione deputata alla valutazione effettua una continua commistione tra i due criteri, applicando in maniera del tutto errata le modalità di valutazione del requisito 5.4. al requisito 5.3, giungendo pertanto a conclusioni illogiche ed in palese contraddizione con le risultanze acquisite già durante la fase cautelare del ricorso principale.

In sede di riesame, la Commissione deputata ha motivato la mancata attribuzione del punteggio richiesto dalla ricorrente, relativo al criterio di selezione 5.3 c.d. “filiera corta” (9 punti), nei seguenti termini: “.. da una più accurata lettura del progetto nonché da quanto riportato nella relazione allegata al BPOL, la ditta, al paragrafo 3- progetto di miglioramento- elenca in modo sintetico gli obiettivi dell'investimento e le tappe essenziali dell'impresa agricola, mentre al paragrafo 4- programma degli investimenti- descrive gli investimenti che si intendono realizzare con il presente progetto. Al successivo paragrafo 5.3- le variazioni sul mercato di riferimento per le produzioni aziendali- descrive sempre in modo sintetico, il mercato di riferimento accennando ad una vendita diretta, per il mercato locale mentre per quello provinciale, nazionale ed internazionale, tramite grossisti e verso la GDO (Grande Distribuzione Organizzata). Non viene evidenziata, in particolar modo, una strategia di filiera corta da perseguire con indicazione del prodotto finale che si intende offrire al mercato né tantomeno è descritto il layout del processo di trasformazione /confezionamento /etichettatura e del punto vendita del prodotto finito. Non sono, inoltre, stati previsti investimenti materiali (trasformazione/ confezionamento/ etichettatura) e immateriali a tanto destinati, anche attraverso soluzioni organizzative di impresa alle quali l'azienda in questione non è associata. Le macchine ed attrezzature previste in progetto si caratterizzano, per la loro finalità, come investimenti di esclusiva calibratura del prodotto. Il loro semplice acquisto non definisce, pertanto, un intervento completo e sinergico di filiera, né tantomeno è indicativo sulle azioni necessarie da intraprendere a livello commerciale, amministrativo, finanziario e organizzativo, per una evidente strategia di filiera

corta. Il loro acquisto, avulso da ulteriori investimento e/o strategie/azioni commerciali, finanziarie e organizzative di filiera corta, non è considerato elemento che giustifica l'attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione n.5 “ Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)”.

La motivazione del provvedimento si palesa illegittima, illogica e contraddittoria atteso che Il punteggio in discorso, giusta quanto previsto al Paragrafo 11 - Criteri di selezione n.5.3 (pag. 22 del Bando di attuazione DRD 239/17) è attribuibile quando in progetto sono presenti investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta, come nel caso dell'odierno ricorrente, o investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa).

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio i citati parametri sono indipendenti tra di loro (come reso esplicito dall'uso della congiunzione disgiuntiva “o”), per cui la realizzazione di uno solo di essi, costituisce requisito di premialità idoneo a soddisfare il criterio di selezione.

Venendo al caso in esame, come si evince dalla relazione allegata al BPOL (all.9), nelle attuali condizioni l'azienda non trasforma i propri prodotti, non ha a disposizione locali e attrezzature a tal fine dedicati, pertanto si limita a cedere il prodotto fresco in massa ai grossisti.

Nel progetto proposto, invece, è prevista la realizzazione di una struttura da adibire alla lavorazione, situata in agro del Comune di Monteforte Irpino (AV), da realizzarsi su 3 livelli distinti:

-Piano interrato: destinato completamente al rimessaggio delle macchine ed attrezzature agricole inserite all'interno del progetto d'investimento.

- Piano Seminterrato: rappresentato da un unico locale della superficie di circa 70 mq in cui saranno allocate le attrezzature deputate alla lavorazione dei prodotti agricoli vale a dire:

- n° 1 **calibratrice** per la suddivisione in classi diametriche;
- n° 3 **nastri** di selezionatura prodotto;

-Piano Terra: consistente in una terrazza, sulla quale verrà installata una tettoia fotovoltaica, destinata all'essiccazione delle nocciole.

La realizzazione della struttura per l'essiccazione e l'acquisto di attrezzature quali la calibratrice ed i nastri di cernita consentiranno all'azienda **di dare vita al ciclo di trasformazione della frutta a guscio.**

In buona sostanza, dalla cessione ai grossisti del prodotto così come raccolto si passerà alla lavorazione delle materie prime e, alla fine del ciclo produttivo, l'azienda avrà a disposizione un prodotto finito da cedere mediante vendita diretta ai sensi del D.LGS 228/01.

Ed invero, l'art. 4 comma 1 del citato decreto stabilisce che *“Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”*.

Il successivo comma 5 afferma che: *“La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.”*

Proprio nel BPOL allegato al progetto di investimento l'azienda ricorrente afferma che si darà luogo alla vendita diretta dei prodotti ottenuti dal ciclo di lavorazione, circostanza rilevata anche dalla Commissione valutatrice.

La realizzazione del progetto di investimento, come detto, consentirà all'azienda di mettere in atto tecniche di lavorazione del prodotto mediante la calibratura (suddivisione del prodotto per classi di diametro), la cernita, mediante l'ausilio di particolari tipi di nastri ad alta tecnologia, e l'essiccazione. (cfr. Business Plan pagina 43 capitolo 3.1., all.9).

Pertanto, l'azienda porterà in via diretta sul mercato prodotti finiti prontamente utilizzabili da parte del consumatore finale, o dai dettaglianti locali, con notevole accorciamento della filiera e conseguente incremento dei ricavi. Di tanto, viene data evidenza proprio nel BPOL (pagina 27-conto economico) ove si indica che i ricavi della vendita passeranno dagli attuali euro 18.321,30 ad euro 122.823,00 nell'anno di entrata a regime degli investimenti (anno 2023).

Dunque, il progetto prevede chiaramente investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ai sensi del criterio 5.3 del bando che danno pienamente diritto al punteggio richiesto.

Tanto premesso, la motivazione offerta dalla Commissione merita di essere censurata poiché si fonda su presupposti e conclusioni palesemente in contrasto con le previsioni del bando.

Ed invero, partendo dalla disamina delle motivazioni addotte nel verbale, la Commissione *in incipit* richiama la definizione di “filiera corta” riportata nell'art. 2 lettera m) del Reg. UE 1305/2015. (all.2)

Secondo il legislatore europeo per filiera corta si intende *“una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori”*. Nessun riferimento si ritrova nell'articolo citato alla garanzia di

trasparenza delle informazioni relative al produttore, luogo di origine e processo, e nell'equità di distribuzione del valore aggiunto tra gli operatori economici che vi partecipano, come invece sostiene il valutatore nel verbale impugnato.

Subito dopo la Commissione afferma che: *“Con la circolare n.305173 del 27/04/2017 sono state fornite, tra l'altro, **ulteriori indicazioni operative circa la modalità di valutazione di tale criterio**. Si chiarisce che l'organizzazione dell'azienda deve consentire di poter effettivamente offrire produzioni, per qualità, modi e quantità, adeguate alla commercializzazione attraverso canali delle O.P., cooperative, reti d'impresa. Quindi dal progetto deve risultare una chiara organizzazione aziendale che consenta di poter offrire effettivamente produzioni per qualità, quantità e modi, adeguate alla commercializzazione sul mercato attraverso i vari canali”.*

Dunque, la Commissione ha in sostanza delineato i presupposti con cui procederà ad esaminare la domanda, affermando quali caratteristiche debba avere il progetto (chiara organizzazione aziendale che consenta di offrire effettivamente produzioni ecc..) affinché possa attribuirsi il punteggio relativo al criterio di selezione n.5.3 “ filera corta”.

Ebbene, proprio **dalla lettura della circolare n.305173 del 27/04/2017 richiamata nel verbale (all.3, vedasi paragrafo 3) emerge in maniera evidente come la Commissione valuta in modo errato il requisito riportato nel bando.**

Ed invero, **la citata circolare fa riferimento al criterio di selezione 5.4 del Bando** *“investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti d'impresa)”* e non al criterio di selezione 5.3 *“ investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta”*.

Pertanto, le *“ indicazioni operative circa la modalità di valutazione”* previste dalla circolare in parola, **NON SONO APPLICABILI ALL'IPOTESI IN ESAME.**

Proprio l'erronea individuazione a monte delle modalità operative con cui procedere alla valutazione del requisito, unitamente all'errata indicazione della definizione di filiera corta rispetto a quella offerta dal legislatore europeo, finiscono per viziare l'intero iter logico-argomentativo del verbale della commissione.

In particolare, il valutatore afferma che:

-“dal progetto deve risultare una chiara organizzazione aziendale che consenta di poter offrire effettivamente produzioni per qualità, quantità e modi, adeguate alla commercializzazione sul mercato attraverso i vari canali”. Questo parametro di valutazione è completamente errato poiché, come visto, si riferisce al criterio 5.4 del bando, e non è quindi utilizzabile per valutare la domanda della ricorrente;

- “ *Non viene evidenziata, in particolar modo, una strategia di filiera corta da perseguire con indicazione del prodotto finale che si intende offrire al mercato né tantomeno è descritto il layout del processo di trasformazione /confezionamento /etichettatura e del punto vendita del prodotto finito. Non sono, inoltre, stati previsti investimenti materiali (trasformazione/ confezionamento/ etichettatura) e immateriali a tanto destinati, anche attraverso soluzioni organizzative di impresa alle quali l’azienda in questione non è associata*”. Anche tale affermazione è frutto dell’errato presupposto da cui muove il valutatore. Il progetto di investimento prevede chiaramente l’introduzione del processo di trasformazione del prodotto fresco mediante le fasi di lavorazione succitate (calibratura, cernita ed essiccazione) che consentiranno la vendita diretta del prodotto finito. Il layout del processo di trasformazione/ confezionamento/etichettatura costituisce un investimento materiale ovvero immateriale che è valutabile ai sensi del criterio 5.4 del bando, ma che non ha alcuna attinenza con il requisito 5.3. È dunque evidente che la Commissione applica delle modalità di valutazione che sono del tutto errate al caso in esame.

- “ *Le macchine ed attrezzature previste in progetto si caratterizzano, per la loro finalità, come investimenti di esclusiva calibratura del prodotto.*” Differentemente da quanto sostenuto, il ricorrente ha invece chiaramente evidenziato come le macchine e le attrezzature previste nel progetto di investimento consentiranno sì di calibrare il prodotto, ma di effettuare anche la cernita sui nastri trasportatori e infine l’essiccazione, e quindi di portare a termine il ciclo di lavorazione della frutta a guscio (castagne e nocciole) in modo da avere a disposizione un prodotto finito da cedere al consumatore finale mediante vendita diretta.

- “ *Il loro acquisto (ndr delle macchine ed attrezzature previste in progetto), avulso da ulteriori investimenti e/o strategie/ azioni commerciali, finanziarie e organizzative di filiera corta ,non è considerato elemento che giustifica l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione n. 5 Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa*”.

Anche in questo caso la commissione non verifica se l’investimento proposto tenda a favorire strategie di filiera corta (requisito 5.3 del bando), e cioè strategie che hanno come fine quello di favorire “ *una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori*” , ma afferma che il progetto avrebbe dovuto prevedere ulteriori investimenti e/o strategie/azioni commerciali, finanziarie

e organizzative di filiera corta. Ebbene, gli ulteriori requisiti indicati dal valutatore sono da considerarsi ai fini del criterio di selezione 5.4 che attiene agli investimenti materiali e immateriali (ulteriori investimenti) necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole (strategie/azioni commerciali) tramite soluzioni organizzative di imprese (strategie finanziarie e organizzative di filiera).

Il requisito 5.3, invece, prevede in maniera chiara che gli investimenti proposti siano “*tesi a favorire strategie di filiera corta*” e cioè consentano di diminuire il numero di operatori presenti lungo la catena di approvvigionamento al fine di promuovere sviluppo locale e stretti rapporti tra produttori, trasformatori e consumatori. Tali elementi non vengono minimamente considerati dalla commissione che anzi introduce in maniera surrettizia ulteriori requisiti di cui non vi è alcuna traccia nel bando né nella definizione di filiera corta riportata all’art. 2, lettera m) del Regolamento UE n.1305/2013.

Il progetto dell’azienda agricola Limone riduce in maniera evidente la filiera poiché il produttore della materia prima potrà trasformarla e poi venderla direttamente sul mercato provinciale. Verranno in tal modo esclusi dalla catena di approvvigionamento i grossisti e le aziende di lavorazione, con conseguente beneficio per lo sviluppo locale.

Pertanto, si promuoverà un legame stretto con i consumatori, che acquisteranno i prodotti finiti direttamente dall’agricoltore e non da aziende terze dedite alla sola trasformazione dei prodotti agricoli.

In buona sostanza, il progetto di investimento proposto rispecchia pienamente i principi della filiera corta così come definiti dalla legislazione europea.

Pertanto, è evidente che la Commissione non applica correttamente la previsione del bando, in quanto non considera la netta distinzione tra il requisito 5.3 (strategie di filiera corta) e 5.4 (investimenti materiali ed immateriali). Di tanto, viene data prova lampante, ancora una volta, nella parte conclusiva del verbale impugnato, ove il valutatore afferma di non accogliere le controdeduzioni, in quanto il progetto di investimento “ *non giustifica l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione n.5 Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero investimenti materiali ed immateriali....*” , senza effettuare alcuna distinzione tra i due criteri che, invece, sono tra loro alternativi.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge chiaro dalle motivazioni esposte. Quanto alla gravità ed irreparabilità del danno, va riferito che la mancata attribuzione del punteggio preclude alla ricorrente di posizionarsi in una posizione notevolmente più favorevole nell’ambito della graduatoria C, vale a dire dalla posizione 861 alla posizione 256. Si tenga in considerazione che la graduatoria prevede uno

scorrimento delle posizioni, da quelle già finanziabili (graduatoria B) a quelle non finanziabili per carenza di fondi disponibili (graduatoria C), e che la Regione Campania, come avvenuto in passato, potrebbe aumentare la dotazione finanziaria del bando in modo da attribuire il beneficio anche alle aziende inizialmente non ammesse a contributo.

Pertanto, nell'attesa di una pronunzia nel merito:

- i fondi stanziati sarebbero destinati ad altri soggetti beneficiari collocati in una posizione più favorevole in graduatoria, con conseguente esaurimento delle disponibilità finanziarie;
- le energie del titolare convogliate nell'importante progetto rimarrebbero congelate per un tempo indeterminato, senza che possano essere, nell'incertezza, destinate ad altra iniziativa;
- l'ipotesi di mercato posta a fondamento del progetto potrebbe divenire inattuale, essendo il mercato stesso destinato ad una fisiologica evoluzione.

In considerazione delle particolari urgenze prospettate, con particolare riferimento alla erogazione in favore dei soggetti collocati in posizione utile ovvero più favorevole della graduatoria, va accolta la domanda cautelare.

P.T.M.

Si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, previa concessione di idonea misura cautelare, contrariis reiectis, e previa autorizzazione alla integrazione del contraddittorio, ex artt. 41, co. 4 e 49, co. 3, c.p.a., per pubblici proclami, nei confronti dei beneficiari cui all'allegato C del Decreto impugnato e di ogni altro controinteressato,

Voglia così provvedere:

- a) annullare per quanto di interesse il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare alla P.A. Regione Campania, l'attribuzione in favore della ricorrente di punti 9 di premialità e il conseguente corretto inserimento della stessa nella graduatoria di cui all'attuale allegato C (domande ammissibili e non finanziabili per esaurimento della dotazione di bando) con punti 71/100.
- b) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti Avvocati antistatari.

Produzione documentale come da indice del fascicolo telematico.

Si chiede, in via istruttoria, di ordinare l'esibizione documentale, nei confronti della convenuta Regione Campania.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la controversia sconta un contributo unificato da versare pari ad € 650,00.

Montella/Napoli 21.04.2021

Avvocato Francesco Costanza
Via F. Bonavitacola n.5 - 83048 - Montella (AV)
pec: francesco.costanza@pec.it – e-mail: francesco.costanza@hotmail.com

Avv. Adriano Garofalo

Avv. Francesco Costanza